

Sentenza n. 470/2016 pubbl. il 02/05/2016

RG n. 4433/2014

Repert. n. 1088/2016 del 02/05/2016

N. R.G. 4433/2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott.ssa [REDACTED], in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile sub n. 4433/2014 R.G. promossa da:

COMUNE DI TRENTO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo stesso Avvocato, nell'Avvocatura Comunale, in Trento, via [REDACTED];

-APPELLANTE-

CONTRO

[REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Trento, dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo posto in Trento, [REDACTED];

-APPELLATO-

Conclusioni precisate all'udienza del 20.01.2016:

L'appellante e l'appellato hanno precisato le proprie conclusioni come da rispettivi fogli di precisazione facenti parte del verbale d'udienza del 20.01.2016, conclusioni che devono qui intendersi integralmente richiamate.



Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello, il Comune di Trento impugnava la sentenza n. 157/2014 emessa dal Giudice di Pace di Trento, con cui il Giudice a quo ha accolto il ricorso proposto da [REDACTED] contro il verbale n.322044/6 della Polizia Locale di Trento per violazione di norme del C.d.S., annullato detto verbale di contestazione e disposto la compensazione delle spese di lite.

Al fine di comprendere i motivi di appello proposti dalla difesa del Comune di Trento, appare opportuno brevemente riassumere lo svolgimento del giudizio di primo grado. Con verbale n. 322044/6 dd. 30.01.14 il personale del Corpo di Polizia Municipale di Trento accertò che [REDACTED] il giorno 30.01.2014 alle ore 18.15, mentre era alla guida del veicolo Fiat Fiorino Qubo targato [REDACTED], aveva violato il disposto di cui all'art. 148 co. 11 del Codice della Strada, avendo il medesimo effettuato con invasione della carreggiata destinata al senso opposto di marcia il superamento di veicoli fermi ed incolonnati per congestione del traffico. [REDACTED] proponeva ricorso avverso detto verbale di contestazione, chiedendone la declaratoria di nullità e, in via subordinata, l'annullamento. Riferiva il ricorrente di avere tentato il giorno 30 gennaio 2014 il sorpasso di un mezzo di nettezza che riteneva essere stato fermo a seguito di copiosa nevicata, di non essere riuscito in tale manovra atteso che il mezzo si era messo in moto e di essere stato poi raggiunto da un automobilista che lo avrebbe minacciato che gli avrebbe fatto ritirare la patente.

Sosteneva, infatti, che il suddetto verbale avrebbe dovuto considerarsi illegittimo per una pluralità di ragioni. In particolare, rilevava che la contestazione fu effettuata da parte di un agente della Polizia Municipale non in servizio ma "in borghese", che la contestazione non avvenne contestualmente all'infrazione, per il fatto che l'agente si trovava a bordo di veicolo privato, ipotesi questa non ricompresa ai sensi dell'art. 201 co. 1 bis del Codice della Strada tra i casi possibili di contestazione differita, che la contestazione dell'infrazione sarebbe stata formulata in modo generico, tale da violare il diritto di difesa di esso ricorrente, e che il verbale di contestazione, laddove riportava che esso



ricorrente non aveva rilasciato alcuna dichiarazione al momento della contestazione, indicasse circostanze non veritiere, dato che esso ricorrente non era stato presente al momento della redazione del verbale.

Mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, avvenuto in data 24.04.2014, si costituiva in giudizio il Comune di Trento, che concludeva, chiedendo la reiezione del ricorso con contestuale conferma del verbale di contestazione suddetto. Sosteneva la legittimità dell'infrazione contestata, rilevando che la condotta di guida del ricorrente fosse stata particolarmente pericolosa per la sicurezza della circolazione ed inosservante delle prescrizioni dell'art. 148 C.d.S.. In particolare, richiamando l'annotazione di servizio dell'agente accertatore quale parte integrante del verbale opposto, faceva presente che il giorno 30 gennaio 2014 detto agente, durante una forte nevicata, che aveva già coperto la carreggiata con uno strato di neve significativa, si era trovato alla guida del proprio veicolo privato in via Conci nel centro abitato di Trento in colonna dietro ad almeno altri 4 veicoli a causa della presenza di un veicolo addetto alla raccolta dei rifiuti allorchè il ricorrente a bordo del proprio veicolo, veicolo che seguiva quello dell'agente, si spostò sulla semicarreggiata di senso opposto fino a giungere in prossimità del camion per la nettezza, ove fu costretto ad arrestarsi per il sopraggiungere di una vettura in senso opposto e ad arretrare in retromarcia fino a fermarsi in seconda fila dietro al veicolo dell'agente al che il ricorrente, passata tale vettura, tornò a ripetere la stessa manovra di sorpasso fino al camion per la raccolta dei rifiuti ove fu nuovamente obbligato ad arrestarsi per il sopraggiungere nel senso opposto di un autobus, costretto peraltro ad una brusca fermata, e ad arretrare in retromarcia fino a fermarsi di nuovo in seconda fila dietro al veicolo dell'agente. Precisava che in quel frangente l'autobus non riuscì a passare bloccando il traffico e che a quel punto l'agente scese dalla propria autovettura, si avvicinò alla vettura del ricorrente, si identificò e contestò la violazione al ricorrente. Sosteneva che, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/2/51901/110/26 di data 04.03.2002, il personale della Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S. ed in linea alle disposizioni di legge quadro che ha riformato la Polizia Municipale, potesse esercitare tutte le funzioni



di polizia stradale anche al di fuori dell'orario di servizio, purché all'interno del territorio del Comune

di appartenenza. Richiamava pronunce giurisprudenziali a fondamento delle proprie deduzioni.

Con l'atto di appello in esame il Comune di Trento ha chiesto l'integrale riforma della pronuncia impugnata. L'appellante, sostenendo la propria legittimazione ad appellare quale ente esponenziale della Collettività locale, ha rilevato l'errore di diritto, in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace a quo, laddove statuisce che la condotta del ricorrente non poteva essere sanzionata nel caso in esame dall'agente di Polizia Municipale fuori servizio, che gli agenti di Polizia Municipale possono legittimamente contestare le violazioni del codice della strada solo nell'ambito territoriale di competenza, purché in servizio e che la polizia locale opera nell'espletamento dei servizi di polizia stradale in quanto riveste la qualifica di agente di P.G. e, quindi, nei limiti di cui all'art. 57 c.p.p.. Eccepiva che il Giudice a quo avesse ommesso di considerare il quadro delle competenze degli operatori municipali di polizia stradale ricavabili dall'esame complessivo delle fonti attinenti alla materia quali la Costituzione il TULPS, il DPR 616/1977, L. 688/1981, il Nuovo Codice della Strada, avendo limitato il proprio esame alle previsioni del Codice penale e del Codice di procedura penale. Rilevava che il Giudice di Pace avesse erroneamente interpretato l'art. 12 CdS laddove ha affermato esistente il limite temporale e che detta autorità avesse ommesso di considerare quale criterio ermeneutico per la normativa in esame il principio della sicurezza della circolazione e la specialità rivestita dalle funzioni di polizia stradale ontologicamente e teleologicamente distinte da quelle di Polizia Giudiziaria nonché le indicazioni rese dal Ministero dell'Interno nella circolare 300/2002. Assumeva che il Giudice di prime cure fosse incorso anche in un errore di fatto sostenendo che detto Giudice avrebbe ommesso di considerare le circostanze di tempo e luogo e in particolare l'urgenza dell'intervento, a tutela della pubblica sicurezza della circolazione stradale, quale ragione e motivazione dell'accertamento operato dall'agente non in costanza di servizio.

Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si costituiva ritualmente [REDACTED], che contestava la fondatezza delle censure mosse dall'appellante e concludeva chiedendo la reiezione



dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

L'appellato sosteneva la correttezza della decisione impugnata, rilevando che, alla luce del combinato composto degli artt. 12 co. 1 lett. e) e 11 co. 1 lett. a) e b) del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale da parte degli appartenenti alla polizia locale fosse ammissibile se e solo nell'ambito territoriale di appartenenza e limitatamente al tempo in cui detti agenti sono in servizio. In via subordinata, richiama comunque i motivi di opposizione dedotti nel giudizio di primo grado e già supra indicati. Contestava la dichiarazione di valore della causa effettuata dalla controparte, rilevando che la causa non fosse dal valore indeterminato sull'assunto che il valore sarebbe da rapportare alla sanzione inflitta in concreto e che conseguentemente il contributo unificato avrebbe dovuto essere pari all'importo di € 64,50 e non alla somma di € 777,00.

Da un punto di vista processuale, l'eccezione di inesistenza della comparsa conclusionale di parte appellata per asserita mancata sottoscrizione del legale, sollevata da parte appellante, deve essere rigettata, in quanto priva di fondamento. La memoria finale in esame deve ritenersi pienamente valida, in quanto il legale dell'appellato ha sottoscritto il medesimo atto mediante la sua firma digitale, firma della cui esistenza non si dubita stante il fatto che il sistema ha consentito la trasmissione dell'atto in Cancelleria e che detta firma risulta dalla scritta laterale posta a margine di tutte le pagine dell'atto in rilievo.

Nel merito, l'appello viene accolto nei limiti infra precisati.

Con riferimento alla doglianza dell'appellante tesa a sostenere la legittimazione dell'agente accertatore a contestare la violazione al Codice stradale in esame, pur essendo fuori servizio, si rileva che la normativa in vigore non pone alcun limite temporale quanto allo svolgimento delle funzioni degli agenti di Polizia Municipale impegnati nell'attività di polizia stradale. In particolare, nessun limite di tempo è previsto né dalla L. 65/86 né dall'art.12 C.d.S.. Il limite di tempo previsto dall'art. 57 c.p.p., a cui fa riferimento il Giudice a quo in conformità all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 5771/2008, non opera, secondo il Tribunale, nel caso in esame, in quanto l'attività



posta in essere dall'agente svolta in rilievo è attività di polizia stradale, che si distingue dall'attività di polizia giudiziaria e viene svolta a prescindere dalle qualifiche di polizia giudiziaria. Come ben messo in risalto dall'appellante, le funzioni di polizia giudiziaria sono ontologicamente distinte da quelle di polizia stradale: le funzioni di polizia giudiziaria che sono delineate nell'art. 55 c.p.p. si differenziano dalle funzioni di polizia stradale individuate dall'art. 11 CdS e conseguentemente stante il distinto settore di competenza gli agenti della polizia municipale sono soggetti non alla medesima normativa prevista per gli agenti di polizia giudiziaria ma ad una normativa distinta, normativa che li differenzia dagli agenti della polizia giudiziaria sia sotto il profilo del rapporto organico con l'Ente di appartenenza, che sotto il profilo della natura dell'ordinamento cui fanno parte, che sotto il profilo della dipendenza funzionale dell'Organismo che sotto il profilo dell'ambito territoriale e temporale di competenza. Né è condivisibile la tesi sostenuta dal Giudice a quo, secondo cui il primo comma dell'art. 12 CdS non possa essere letto disgiuntamente dal secondo comma della medesima disposizione, dato che il secondo comma ora menzionato si limita ad individuare quali altri soggetti possano espletare i compiti di polizia stradale senza specificare limiti riferibili agli agenti della polizia locale: il fatto che il servizio di polizia stradale possa essere svolto "anche dai rimanenti ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria" non significa che gli agenti della polizia municipale quando svolgono attività di polizia stradale siano contestualmente agenti di polizia giudiziaria.

Irrilevante è il riferimento al comma V dell'art. 12 CdS fatto valere dall'appellato che regola esclusivamente le modalità di accertamento dell'illecito amministrativo e non pone alcun limite temporale all'esercizio delle funzioni di polizia stradale.

La tesi interpretativa ora avallata è stata sostenuta dallo stesso Ministero dell'Interno nella circolare richiamata dall'appellante supra indicata e da molteplici sentenze della giurisprudenza di merito (vedi sentenza del Tribunale di Parma n.892/2014, sentenza del Tribunale di Prato n. 994/2012, sentenza del Giudice di pace di Belluno n.251/2011, sentenza del Tribunale di Bologna n.2737/2014, sentenza del Giudice di pace di Gemona del Friuli n.87/2008).



L'agente di Polizia Municipale ha, pertanto, correttamente ottemperato ai propri compiti di accertamento e di contestazione della violazione del Codice della Strada, se pur non in servizio, dal momento che "le funzioni di polizia stradale sono funzioni istituzionali permanenti, esplicabili nell'arco delle 24 ore" (vedi sentenza Giudice di pace di Belluno sopra richiamata).

Passiamo alla disamina degli ulteriori motivi fatti valere dall'appellato

La doglianza tesa a far rilevare l'assenza di segni distintivi e la mancata esibizione della tessera di riconoscimento da parte dell'agente accertatore va rigettata, in quanto l'utilizzo di segni distintivi non è previsto dalla normativa a pena di nullità e la mancata riconoscibilità dell'agente stesso è peraltro nel caso in esame giustificata in considerazione delle particolari circostanze di tempo e di luogo in cui operò l'agente (vedi in tal senso sentenza del Tribunale di Prato n. 994/2012). L'agente accertò, a bordo del proprio veicolo, la plurima violazione dell'art. 148 co. 11 del Codice della Strada da parte dell'appellato, che in ora serale e nel pieno centro abitato, nel corso di una intensa nevicata, effettuò, invadendo la semicarreggiata di senso opposto di marcia, due manovre di sorpasso vietate di veicoli fermi ed incolonnati per congestione del traffico, tenendo una condotta di guida altamente pericolosa per la sicurezza della circolazione.

Il motivo attinente alla mancata contestazione immediata della violazione del Codice della Strada è anch'esso infondato, in quanto la contestazione immediata non è necessaria nel caso di sorpasso vietato, come è avvenuto nel caso di specie.

La doglianza tesa a sostenere l'asserita incertezza della violazione contestata non è fondata in quanto il verbale identifica in modo chiaro e preciso la condotta ascritta all'appellato, costituita da manovra di sorpasso di veicoli fermi ed incolonnati tramite invasione della semicarreggiata di segno opposto di marcia.

Il motivo attinente alla asserita non veridicità del verbale laddove specifica che nulla è stato dichiarato dall'appellato non è fondato, in quanto, essendo la contestazione effettuata in tempo differito,



l'espressione verbale "dichiara: nulla" sta a significare, come precisato dall'appellante, il fatto che

l'appellato nulla proferì al riguardo, essendo stato assente al momento della redazione del verbale.

Quanto all'entità del contributo unificato, occorre rilevare che la presente causa è di valore indeterminabile, comportando la violazione contestata non solo il pagamento di una sanzione pecuniaria (la quale deve essere peraltro computata non nell'importo indicato in verbale, pari alla misura ridotta in caso di oblazione volontaria, ma in conformità all'intero importo della sanzione amministrativa irrogabile nella sua massima misura di legge, essendo la sanzione rideterminabile in sede giurisdizionale nella misura massima), ma anche l'applicazione di una sanzione accessoria, ovvero la decurtazione di dieci punti della patente di guida.

L'appello principale deve, pertanto, essere parzialmente accolto e conseguentemente in riforma della sentenza impugnata deve confermarsi la validità ed efficacia del verbale di contestazione per cui è causa.

L'appello incidentale proposto dall'appellato in ordine alla sola compensazione delle spese del giudizio di primo grado deve essere rigettata, apparendo per i motivi infra indicati motivata la compensazione delle spese nel caso in esame.

Quanto alle spese del giudizio, sussistendo contrasto giurisprudenziale in ordine alla doglianza principale relativa alla legittimazione dell'agente accertatore fuori servizio, si dispone la compensazione delle spese con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott.ssa Serena Alinari, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- 1) accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, conferma la validità ed efficacia del verbale di contestazione per cui è causa; conferma, invece, la statuizione circa le spese per il giudizio di primo grado;
- 2) dispone la compensazione delle spese del presente giudizio;





Sentenza n. 470/2016 pubbl. il 02/05/2016

RG n. 4433/2014

Repert. n. 1088/2016 del 02/05/2016

3) rigetta l'appello incidentale;

4) dà atto che l'appellato, quale appellante incidentale, è tenuto a versare, stante il disposto normativo dell'art. 13 comma 1 quater introdotto con la legge n. 228/12, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.

Trento, 22 aprile 2016

Il Giudice

dott.ssa 



